

FOCUS PMI, CULTURA D'IMPRESA ANTIDOTO ALLA CRISI

## Il principio della "business judgement rule" vale anche per le scelte organizzative degli amministratori?

Franco Casarano | 15/05/2020 12:46

[Tweet](#) | [Consiglia 2](#) | [Salva in MY](#) | [A+](#) | [A-](#) | [Stampa](#)


**Franco Casarano – Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato, operante nell'area del diritto delle imprese, delle procedure concorsuali e del diritto immobiliare**

**Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane, quale strumento di aggiornamento e approfondimento in**

**grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e rilevanza per il mondo imprenditoriale, in particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuova cultura d'impresa fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali gli strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e l'innovazione.**

BUONA LETTURA!

Il principio della "business judgement rule" corrisponde alla regola nostrana della insindacabilità degli atti gestori degli amministratori, regola secondo cui le decisioni gestorie attribuite dalla legge alla competenza degli amministratori non possono essere sindacate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dagli organi giurisdizionali. In buona sostanza l'amministratore di una società non può essere chiamato a rispondere ex art. 2392 C.C. per aver posto in essere scelte imprenditoriali, che si siano poi rivelate inopportune dal punto di vista economico, atteso che la valutazione preventiva sulla opportunità della scelta attiene alla discrezionalità imprenditoriale e, mentre può essere posta alla base di una revoca dell'incarico, non può costituire fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Sul tema si è intrattenuto il Tribunale di Roma con un recente provvedimento (8 aprile 2020 R.G. n. 8159/2017), nel quale, alla conclusione dell'iter argomentativo, ha ritenuto che il principio della business judgement rule, ovvero della insindacabilità delle scelte gestorie poste in essere dagli amministratori, sia applicabile anche alle scelte organizzative che sugli amministratori incombono in virtù di quanto previsto dall'art. 2381 C.C. commi 3 e 5, disposto, quest'ultimo, che la giurisprudenza, anche prima della novella apportata dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 all'art. 2475 C.C., aveva ritenuto applicabile non solo alle società per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata, a condizione che sussistesse un sistema gestorio imperniato sulla nomina di un consiglio di amministrazione.

E' bene però ricordare che il principio della insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto e che la sua operatività trova due ordini di limiti, elaborati dalla giurisprudenza.

Il primo limite è costituito dalla possibilità di sindacare la scelta di gestione, valutando il grado di diligenza mostrata dall'amministratore "nell'apprezzare preventivamente - se necessario, con adeguata istruttoria - i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevenibili". Si tratta, in buona sostanza, di una verifica sull'iter decisionale dell'amministratore, per accertare se siano state omesse le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo.

Il secondo limite è quello che consente di sindacare la razionalità della scelta. Non basta infatti che l'amministratore abbia assunto le necessarie informazioni ed abbia eseguito (attraverso l'uso di risorse interne o di consulenze esterne) tutte le verifiche del caso, essendo pur sempre necessario che le informazioni e le verifiche così assunte abbiano indotto l'amministratore ad una decisione razionalmente inerente ad esse.

Il Tribunale romano, dopo aver indagato, nel senso sopra riportato, il significato ed i limiti della regola della "business judgement rule", si pone il quesito se detta regola, sorta e sviluppata con riferimento alle scelte imprenditoriali/gestorie degli amministratori, possa trovare applicazione anche per le scelte organizzative da loro poste in essere in osservanza degli obblighi organizzativi delineati dall'art. 2381 C.C. ed inerenti la cura e la valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Il Tribunale di Roma conclude, assumendo che la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e che essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all'espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche, per le quali deve trovare applicazione il principio della insindacabilità delle scelte. In altre parole, secondo il Tribunale romano, la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, atteso che il concetto di "adeguatezza" si concretizza solo avuto riguardo alla specificità dell'impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere. Il che ricondurrebbe al principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui, quando l'addebito di responsabilità agli amministratori di società non si fonda sulla violazione di specifiche norme di legge o di clausole statutarie, ma sull'inosservanza del criterio generale di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze, viene in rilievo la c.d. "business judgment rule". Agli amministratori non può essere imputato, a titolo di responsabilità ex art. 2392 C.C., di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, attenendo una simile valutazione alla discrezionalità imprenditoriale.

Gli argomenti proposti dal giudice capitolino, però, non convincono per le seguenti considerazioni.

Le scelte organizzative degli amministratori costituiscono la modalità di adempimento di quegli "obblighi organizzativi" contemplati dall'art. 2381, commi 3 e 5 C.C., obblighi rimarcati nel riformulato art. 2086 C.C., il cui comma 2 previsto dall'art. 375 del Codice della crisi, è già entrato in vigore il 16 marzo 2019 e la cui applicazione non è stata oggetto di sospensione. Del pari sono rimaste in vigore pienamente tutte le norme che, richiamando l'art. 2086 C.C., hanno espressamente introdotto gli obblighi di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche nel caso di società semplice (art. 2257 C.C.), di società per azioni ( artt. 2380 bis e 2409 novies C.C.), di società a responsabilità limitata (art. 2475 C.C.).

Va però osservato che il novellato art. 2086 C.C. imponendo all'imprenditore societario o collettivo l'obbligo di adottare un assetto organizzativo adeguato, lo finalizza, anche, alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché all'attivazione, adozione e attuazione, senza indugio, degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La norma, quindi, esprime un nesso funzionale e finalistico tra l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nesso che induce a ritenere che la violazione di tale obbligo organizzativo non sia riconducibile alla mera inosservanza del criterio generale di diligenza, ma integri la violazione di un obbligo a contenuto specifico, come tale sottratto all'applicazione della cd. "business judgement rule".

CLICCA PER CONDIVIDERE



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

<https://www.diritto24.it/sole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-06-15/il-principio-business-judgement-rule-1/>

Accedi a:

**DIRITTO24**

Gli altri prodotti:

Plusplus24 Diritto | SMART 24 LEX

Guida al Diritto | Dizionario del Diritto

24 ORE PROFESSIONALE | SMART 24 LEX

Sentenze, codici, questioni risolte

**Finalmente un processo davvero smart.**

SMART 24 LEX | SCOPRI DI PIÙ

Smart work, smart life.

[SOCIAL](#) | [CONDIVISI](#) | [CLICK 10](#)

Diritto24

Ventiquattro Avvocato

Milleproroghe. Sfila al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

### Codici e Formule

- Costituzione
- Disposizioni sulla Legge in generale
- Codice Civile
- Codice Penale
- Codice di Procedura civile
- Codice di Procedura penale
- Codice della Strada
- **Formulario civile**  
Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.
- **Formulario penale**  
Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



### Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L 241/1990

Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e funzione perequativa

### Strumenti e servizi

	Calcolo danno biologico		Richiesta sentenze integrali
	Gazzetta Ufficiale		Software (studio24)
	Servizi Camerali		Punti accesso a Polisweb
	Mobile		Link utili

### Veitrina

Libri | Periodici

€ 54,90

Iva Inc.

Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020

Alta 35a edizione, A un testo imprescindibile per le operazioni ...

Codice d Condom

Un Testo condomi Una partic